

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 282 del 16.12.2021.

OGGETTO: Riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – Comune di Loreto Aprutino – Ordinanza Corte Cass. N. 29523/2021 depositata il 22 ottobre 2021 – nomina legale.-

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici (16) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

che con mail del 22 ottobre u.s. inviata dall'Avv. Arcangelo Guzzo, quale legale del Consorzio nella vertenza contro il Comune di Loreto Aprutino in merito al pagamento dell'ICI annualità 2011 a carico dell'immobile sito in Loreto Aprutino, loc. Passo Cordone, identificato al Catasto al foglio 36, p.lla 222 sub 1 categoria E/3, è stata trasmessa l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29523/2021, la quale in accoglimento del ricorso del Consorzio, ha annullato la sentenza della C.R.T. Abruzzo – Sez. Pescara n. 349/2019 ed è stata integralmente cassata;

che la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla CTR Abruzzo anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

che tale giudizio in CTR dovrà essere riassunto nel termine di 90 giorni e dunque non oltre il 20 gennaio 2022 al fine di ottenere una sentenza che affermi quanto statuito nell'interesse del Consorzio dalla Corte di Cassazione nell'accoglimento del ricorso con l'ordinanza n. 29523/2021;

Ritenuto che il Consorzio debba costituirsi per il giudizio di riassunzione come consigliato dall'Avv. Guzzo;

Valutato che la complessità della vertenza necessita di una professionalità non esistente all'interno degli uffici consortili e che, pertanto, il compito di difesa e tutela delle ragioni dell'ente deve essere affidato ad un professionista esterno;

Considerato che:

il conferimento di singolo incarico episodico di patrocinio legale, date le peculiarità dello stesso, non rientra nella disciplina dell'appalto di servizi, regolata dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con decisione n. 2730/2012 con la quale ha avuto modo di affermare che nel caso di incarico di patrocinio legale, alla luce della aleatorietà dell'iter del giudizio, esso non soggiace all'obbligo di espletamento di procedura comparativa di stampo concorsuale, risultando oltretutto inesistente un principio generale di equiparazione, tenuto conto anche del carattere *intuitu personae* del tipo di incarico;

Ritenuto riaffidare l'incarico professionale all'avv.to Arcangelo Guzzo, con studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9, che ha curato i precedenti giudizi, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità;

Visto il preventivo di spesa datato 15.12.2021, allegato al presente atto, rimesso dal suddetto Avvocato per l'attività in ambito giudiziale per l'importo di € 2.300,00 oltre spese generali 15%, CAP 4% ed IVA 22% oltre ad € 120,00 quale contributo unificato;

Ritenuto di poter accettare il suddetto preventivo disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio;

Visto il curriculum presentato e la documentazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria in data 16.12.2021;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determina;

Richiamata la delibera commissariale n. 5 dell'8.02.2021;

Rilevato che il costo del suddetto servizio è di importo inferiore ad € 139.000,00, soglia entro cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi del D.L 29.07.2021 n. 108 di conversione del Decreto-legge semplificazioni 31.05.2021 n. 77 di modifica del D.L. n. 120/2020 art. 1 – comma 2 – lett. a);

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, la delibera commissariale n. 29 del 2.09.2021 e la successiva n. 45 del 9.11.2021 di variazione al bilancio stesso;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 2) Di autorizzare il ricorso in riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Abruzzo- sez. Pescara contro il Comune di Loreto Aprutino a seguito dell'ordinanza Corte Cass. n. 29523/2021 del 22 ottobre 2021, nominando, al suddetto fine l'Avv. Arcangelo Guzzo, con studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9, conferendogli i necessari poteri compreso la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comportante oneri aggiuntivi per il Consorzio;
- 3) di accettare il preventivo di spesa inviato dall'Avv. Guzzo con nota del 15.12.2021 per l'importo complessivo di € € 2.300,00 oltre spese generali 15%, CAP 4% ed IVA 22% oltre ad € 120,00 quale contributo unificato – CIG Z3034722EF;
- 4) di impegnare la spesa derivante dalla presente delibera da imputare al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle Entrate – Sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione consortile 2021;
- 5) di disporre che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione dell'incarico in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa documentazione attestante l'attività svolta dal suddetto legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio;
- 6) di autorizzare il Settore economico finanziario a liquidare e pagare quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto previa presentazione di fattura da parte del legale;

Letto, approvato e sottoscritto.-
L'ESTENSORE
F.to Sig.ra Maria Simone

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Stefano Tenaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 14,30 del giorno 16.12.2021 alle ore 16,30 del giorno 21.12.2021
Chieti, lì 21.12.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone